

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO

Bando per la concessione di contributi ai Comuni singoli o associati ed alle Province per progetti finalizzati alla predisposizione ed attuazione dei Piani territoriali degli orari (art. 7, L.R. n. 40/2005).

Art. 1

Finalità e contenuto del bando

1. La legge regionale n. 40 del 16/12/2005 recante: "POLITICHE REGIONALI PER IL COORDINAMENTO E L'AMMINISTRAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA' promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città con l'obiettivo di:
 - a. favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé, delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente;
 - b. sostenere le pari opportunità fra uomini e donne, favorire le scelte professionali delle donne, le politiche di conciliazione e di ripartizione delle responsabilità familiari.
2. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 7, comma 1 della L.R. 40/2005 intende concedere contributi finalizzati alla predisposizione ed attuazione dei piani territoriali degli orari delle città.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono i Comuni singoli o associati della Regione Abruzzo e le Province che svolgono le funzioni Enti capofila in relazione ad azioni di coordinamento di cui all'art. 6, comma 7 della L.R. 40/2005.
2. Nel caso di associazione di comuni, la domanda deve essere presentata dal comune capofila, appositamente designato dagli altri enti associati con atto ufficiale (delibera, protocollo d'intesa, lettera di intenti ecc...).

Art. 3

Piano territoriale degli orari

1. Il piano territoriale degli orari, di seguito chiamato "Piano", è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari. Il piano può essere articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.

Art.4

Tipologia dei progetti ammissibili

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 2, sono concessi per progetti volti a perseguire le seguenti finalità:

a) predisposizione di un piano territoriale degli orari:

I progetti per i quali si richiede il contributo devono avere l'obiettivo di definire e sperimentare politiche, strategie e linee d'azione per promuovere il coordinamento dei

tempi e degli orari a livello comunale e sovracomunale. Il Piano territoriale degli orari, a conclusione del progetto, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale;

b) attuazione di un piano territoriale degli orari:

I progetti per i quali si richiede il contributo devono avere l'obiettivo di definire e strutturare interventi e servizi per il coordinamento e l'armonizzazione dei tempi e degli orari a livello comunale e sovracomunale, in attuazione di un Piano territoriale degli orari precedentemente approvato dal Consiglio Comunale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), le tipologie progettuali ammissibili al contributo sono le seguenti ed hanno la stessa rilevanza:
 - a) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;
 - b) progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'art. 9 della L. n. 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;
 - c) progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione dei servizi informatizzati e connessi in rete;
 - d) progetti attuativi di piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata o attuativi di progetti già finanziati con altri fondi.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purchè strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:
 - a) costi relativi ad azioni di indagine e ricerca finalizzate alla rilevazione dell'uso del tempo ed alla individuazione dei bisogni ed esigenze delle cittadine e dei cittadini che risiedono, anche temporaneamente, nelle aree interessate dal progetto;
 - b) costi relativi alla formazione del personale coinvolto nella gestione diretta del progetto o comunque coinvolto nell'attuazione degli interventi previsti;
 - c) prestazioni di consulenza o professionali per la definizione del progetto ed il coordinamento delle azioni ivi previste;
 - d) spese relative alla gestione dei tavoli di partenariato (gettoni di presenza, spese di segreteria, organizzazione di incontri e seminari ecc...);
 - e) acquisto di software e servizi informatici per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione di dati su tempi ed orari, nonché la cronomappatura del territorio;
 - f) costi relativi alla progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione connessi all'attuazione del progetto e alla diffusione dei dati raggiunti.
2. Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.
3. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2 possono utilizzare risorse economiche derivanti da altra normativa regionale, statale o comunitaria per cofinanziare i progetti di cui al precedente art. 4, comma 1, nel rispetto delle singole normative che devono risultare dal piano finanziario di cui all'art. 8, comma 2, lettera a);
4. Sono riconosciute le spese sostenute dall'Ente beneficiario entro un anno dalla data dell'atto di accettazione del contributo.

Art. 6

Contributi concedibili

1. I contributi sono concessi nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile (sono escluse dal computo eventuali quote di cofinanziamento derivante da altra normativa regionale, statale o comunitaria) e comunque per un importo massimo di € 20.000,00.

Art. 7

Termini e modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente proponente corredata della documentazione di cui al successivo art. 8, deve essere inoltrata esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla " Regione Abruzzo- Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli- "Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano", Via Raffaello, 137 - 65100 PESCARA, entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel BUR.
2. I soggetti proponenti possono presentare una sola richiesta di contributo.
3. Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
4. Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura : " Contributi per la predisposizione e l'attuazione dei Piani territoriali degli orari- art. 7 L.R. 40/2005".
5. La presentazione della richiesta oltre il termine prefissato, nonché la mancata sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ente ne comportano l'esclusione.

Art.8

Documentazione

1. Per la presentazione della domanda di contributo è necessario utilizzare l'apposito **Mod. 1** compilato in ogni sua parte.
2. Alla richiesta di contributo devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) il formulario per la presentazione del progetto comprendente la scheda –progetto, il piano finanziario e le tabelle di sintesi delle azioni del progetto, compilato secondo il **Mod. 2;**
 - b) copia dell'atto amministrativo di approvazione della proposta di progetto ed autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo;
 - c) copia dell'atto associativo e di designazione del comune capofila (solo nel caso di presentazione della domanda in forma associata);
 - d) copia del Piano territoriale degli orari approvato dal Consiglio comunale (solo nel caso di progetti finalizzati all'attuazione di un Piano degli orari di cui all'art. 4, comma 1, lett. b).
3. La domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi anche in formato elettronico (floppy disk o cd-rom).
4. Gli allegati devono essere in originale o in copia conforme.
5. In caso di incompletezza della domanda rispetto alla documentazione di cui al comma 2, il Servizio competente inviterà il richiedente ad integrarla, assegnando il termine perentorio di giorni 20. Decorso inutilmente tale termine o qualora le integrazioni risultino insufficienti ai fini dell'istruttoria, la domanda verrà considerata non ammissibile.

Art. 9

Valutazione delle domande

1. Il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano", entro 45 giorni dal termine di cui all'art. 7, comma 1, provvederà all'istruttoria delle domande pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità formale.

2. Ai fini della concessione del contributo, i progetti sono valutati sotto il profilo tecnico dal Comitato di esperti appositamente nominato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 40/2005.
3. Il Comitato esprime un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità del progetto al contributo ed attribuisce il punteggio sulla base dei criteri di cui al successivo art. 11.
4. I progetti inseriti in graduatoria sono ammessi alle agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
5. Sulla base delle risultanze della valutazione, il Servizio predisporrà la proposta di piano di riparto alla Giunta Regionale per la sua approvazione.

Art. 10

Assegnazione dei contributi

1. Dell'esito della valutazione e dell'ammontare del contributo viene data comunicazione agli Enti beneficiari da parte del Dirigente del Servizio competente nei 15 giorni successivi all'approvazione del piano di riparto da parte della Giunta Regionale.
2. Gli Enti beneficiari devono far pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione nota di accettazione, redatta secondo il **Mod. 3**, pena l'esclusione dal contributo.

Art. 11

I progetti

1. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità secondo il seguente ordine:
 - a) alle associazioni di Comuni;
 - b) Comuni o Province che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari e dei servizi con vasti bacini di utenza;
 - c) interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma 2 della L. n. 53/2000.
2. I criteri che verranno utilizzati per la valutazione tecnica dei progetti sono i seguenti:

A) Contenuti del progetto	
1. descrizione relativa all'analisi dei bisogni, individuazione degli obiettivi e dei destinatari delle azioni	Punti.../10
2. strumenti e metodologie adottate per la definizione del progetto (ricerche, indagini, rilevazioni statistiche, piani e documenti di programmazione approvati, partecipazione a reti e programmi comunitari ecc..)	Punti.../10
3. previsione degli strumenti di informazione e comunicazione del progetto	Punti.../10
4. previsione di strumenti per la valutazione e il monitoraggio del progetto	Punti.../10
sub-totale (massimo 40 punti)	
B) Trasversalità del progetto	
1. coerenza interna tra le diverse azioni previste nel progetto	Punti.../5
2. modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali (piano urbano del traffico, piano regolatore generale, piano territoriale della provincia ecc..)	Punti.../5
3. soggetti coinvolti nelle diverse fasi del progetto (soggetti pubblici e privati, comitati, associazioni, parti sociali o altri organismi)	Punti.../5
sub-totale (massimo 15 punti)	
C) Fattibilità economico- gestionale	
1. presenza o previsione nell'Ente di un ufficio tempi oppure di una articolazione organizzativa tale garantire una efficace gestione del progetto	Punti.../10
2. cofinanziamento del progetto con altre risorse derivanti da altra normativa	Punti.../10

regionale, statale o comunitaria	
sub-totale (massimo 20 punti)	
PUNTEGGIO TOTALE (A)+B)+C)	Punti.../75

3. Il punteggio totale minimo per l'ammissibilità del progetto è di punti 40.
4. In caso di parità di punteggio è data la precedenza ai Comuni singoli o associati con il minor numero di popolazione riferita all'ultimo censimento.

Art. 12

Erogazione, rendicontazione e revoca

1. Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano provvede, con proprio atto, alla liquidazione del contributo concesso secondo le seguenti modalità:
 - a) la prima, di importo pari al 50%, successivamente alla trasmissione dell'atto di approvazione del Piano o del progetto;
 - b) la seconda, di importo pari al 50%, a seguito della trasmissione di una relazione finale che evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, i risultati raggiunti, le criticità emerse nonché le spese sostenute. Alla relazione devono essere necessariamente allegati:
 - il rendiconto delle spese sostenute (escluse le eventuali quote di cofinanziamento derivante da altra normativa regionale, statale e comunitaria) con i documenti giustificativi e i relativi mandati di pagamento in originale o copia conforme;
 - i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o di consulenza, contratti o convenzioni stipulati per l'attuazione del progetto.
2. La relazione finale di cui alla lettera b), completa degli allegati, deve essere inviata entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione del Piano o del progetto. Scaduto tale termine, si assegnerà all'Ente beneficiario un termine perentorio, trascorso il quale il contributo è revocato con provvedimento dirigenziale.
3. L'atto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate e non rendicontate indicandone le modalità di restituzione alla Regione Abruzzo.
4. Nel caso di associazioni di comuni, la documentazione di cui al punto 1. viene presentata dal comune capofila.
5. Qualora l'ammontare delle spese sostenute sia inferiore al contributo concesso, lo stesso è proporzionalmente ridotto.
6. Il Piano o il progetto deve essere approvato entro un anno dalla data dell'atto di accettazione del contributo. Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano può concedere una proroga del suddetto termine, fino ad un massimo di mesi sei, su richiesta debitamente motivata dell'Ente beneficiario, presentata almeno 30 giorni prima dei termini di scadenza.

Art. 13

Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.53/2000 ed alla normativa regionale in oggetto.